

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 16/01/2025) 21/02/2025, n. 4648

Composta dai Magistrati:

Dott. PAZZI Alberto - Presidente

Dott. VELLA Paola - Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere/Rel.

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 13401-2019 proposto da: - ricorrente

ORDINANZA

A.A., rappresentato e difeso dall'Avvocato MARIA ANGELA GRILLI per procura in calce al ricorso;

contro

FALLIMENTO INDUSTRIES SPORTSWEAR COMPANY Srl, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANLUCA NICOLAI per procura a margine del controricorso; - controricorrente avverso il DECRETO N. 2818/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA del 21/3/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 16/1/2025;

Svolgimento del processo

1.1. A.A. ha chiesto di essere ammesso al passivo del Fallimento INDUSTRIES SPORTSWEAR COMPANY Srl, dichiarato con sentenza del 13/10/2017, per i crediti maturati in forza del contratto d'agenzia intercorso con la società fallita.

1.2. Il giudice delegato ha solo in parte accolto la domanda d'ammissione.

1.3. L'istante ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo lamentando: - l'esclusione delle pretese aventi ad oggetto l'indennità di preavviso e l'indennità di clientela; - la dichiarata compensazione tra i crediti per le provvigioni maturate nei mesi di luglio, agosto e settembre del 2017 e il controcredito per acquisto di campionari opposto dal Fallimento; - la mancata ammissione delle differenze provvigionali.

1.4. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l'opposizione.

1.5. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che doveva essere esclusa l'ammissibilità della "richiesta di produzione tardiva dei documenti formulata dalla ricorrente", "stante le preclusioni già maturate" e l'irrelevanza del richiamo all'art. 16 bis del D.L. n.

179/2012, non essendo stati allegati "oggettivi malfunzionamenti del sistema informatico" né l'"impossibilità del tempestivo deposito cartaceo dei documenti".

1.6. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che l'opponente, pur avendone l'onere, non aveva provato o chiesto di provare gli elementi costitutivi del proprio diritto alla provvigione, il quale matura solo a condizione che, a seguito della sua attività di promozione, l'affare sia concluso tra le parti. L'opponente, infatti, non ha prodotto in giudizio "gli ordini riferibili alle provvigioni richieste" e "la loro accettazione da parte del preponente", essendosi limitato a depositare "solo meri prospetti redatti dalla stessa parte". Né rilevava la richiesta di esibizione formulata dall'opponente in quanto generica e priva del necessario degli estratti conto provvigionali.

1.7. Il Tribunale, quindi, ha integralmente rigettato la domanda relativa alle provvigioni.

1.8. Il Tribunale, poi, dopo aver escluso che prima del fallimento il rapporto si fosse consensualmente o giudizialmente risolto, ha ritenuto che, in ragione del peculiare carattere fiduciario del rapporto, il contratto d'agenzia fosse sottratto alla regola generale prevista dall'art. 72 L. Fall. e si sciogliesse, quindi, ope legis in conseguenza della dichiarazione di fallimento, con la conseguente esclusione del diritto dell'agente al pagamento dell'indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso.

1.9. Il Tribunale, infine, ha ritenuto che la compensazione eccipita dal Fallimento "rispetto ai crediti ammessi per provvigioni e FIRR" era stata correttamente riconosciuta sul rilievo che "il credito vantato dal fallimento trova fonte nel contratto di agenzia..., ove risulta espressamente previsto... all'art. 18..." che "il campionario verrà fatturato all'agente ad un prezzo pari al 50% del prezzo di listino", e "risulta comprovato dalla documentazione dimessa dal fallimento", dovendosi, per contro, ritenere priva di significato la "generica doglianza" dell'opponente secondo cui "i campionari, soprattutto nel settore dell'abbigliamento, sono esclusivamente strumenti per promuovere la vendita..., sempre forniti in un'unica taglia, e passano di mano in mano per essere mostrati ai clienti, talché, alla fine della stagione, sono beni deteriorati, priva di valore e pertanto invendibili" e che, dunque, il credito asseritamente vantato dal Fallimento non era esistente.

2.1. A.A., con ricorso spedito per la notifica (martedì) 23/4/2019 (il 21/4/2019 è stata Pasqua), ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto, comunicato il 21/3/2019.

2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

2.3. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

3.1. Con il primo motivo, intitolato "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 bis, comma nove, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; omessa e/o tardiva pronuncia da parte del giudice, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 99 n. 4 L.F. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. rimessione in termini ex art. 153 secondo comma c.p.c.", il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'ammissibilità della "richiesta di produzione tardiva dei documenti formulata dalla ricorrente", "stante le preclusioni già maturate" e l'irrelevanza del richiamo all'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012, non essendo stati allegati "oggettivi malfunzionamenti del sistema informatico" né l'"impossibilità del tempestivo deposito cartaceo dei documenti", omettendo, tuttavia, di considerare che: - l'opponente, nel ricorso proposto a norma dell'art. 98 L.Fall., aveva chiesto al Tribunale "di essere autorizzato a depositare con le modalità cartacee la documentazione da

produrre" in ragione della "difficoltà di provvedervi in via telematica" poiché, a fronte di "qualcosa come oltre 30MB", "il sistema non ne consentiva l'invio", e dell'impossibilità di procedere al deposito multiplo dei documenti "poiché il sistema bloccava subito l'inoltre della busta se si eccedevano i 30 MB"; - l'art. 16 bis, comma 9, del D.L. n. 179/2012 prevede, infatti, che il giudice possa ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per "ragioni specifiche" e, dunque, al di fuori dei casi, previsti dal comma 8, di malfunzionamento o interruzione dei sistemi informatici; - il ricorrente ha, pertanto, il diritto, a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., di essere rimesso in termini, anche dalla Corte di cassazione, per produrre la documentazione in questione poiché "il mancato deposito della documentazione non è addebitabile al ricorrente", che aveva segnalato al Tribunale il "problema informatico" e manifestato "la disponibilità al deposito cartaceo".

3.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, ha espressamente affermato di aver chiesto al Tribunale, nel ricorso proposto a norma dell'art. 98 L. Fall., "di essere autorizzato a depositare con le modalità cartacee la documentazione da produrre" in ragione della dichiarata "difficoltà di provvedervi in via telematica" poiché, a fronte di "qualcosa come oltre 30MB", "il sistema non ne consentiva l'invio", e dell'impossibilità di procedere al deposito multiplo dei documenti "poiché il sistema bloccava subito l'inoltre della busta se si eccedevano i 30 MB" (v. sul punto la memoria, p. 4).

3.3. L'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012, conv. con L. n. 221/2012, ha, tuttavia, stabilito che: - "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (comma 1); - "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia" ed "è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza..."; - "quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata... entro la fine del giorno di scadenza" (comma 7); - "il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti" (comma 8).

3.4. Le norme esposte rendono, in effetti, evidente che: - il deposito in un giudizio civile (come l'opposizione allo stato passivo) degli atti processuali e dei documenti può avvenire, "a decorrere dal 30 giugno 2014", esclusivamente "con modalità telematiche"; - la parte deve a tal fine provvedere alla trasmissione del relativo messaggio di posta elettronica certificata; - nel caso in cui "il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata"; se, però, "i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti", "il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti... con modalità non telematiche".

3.5. Se, dunque, l'opponente, come ha dedotto, non è riuscito a depositare i documenti perché (a suo dire) eccedenti i limiti dimensionali consentiti dal sistema informatico, aveva,

evidentemente, l'onere di provvedere a tale deposito o "mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata... entro la fine del giorno di scadenza" (costituito dal deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo, che preclude il successivo deposito di nuovi ed ulteriori documenti) oppure, a fronte dell'impossibilità (informatica) di provvedervi, di chiedere al giudice di essere autorizzato al "deposito degli atti processuali e dei documenti... con modalità non telematiche", allegando e dimostrando il mancato funzionamento del sistema informatico del dominio giustizia che, appunto, lo aveva impedito.

3.6. Ed è proprio ciò che, nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente escluso, avendo accertato che l'opponente non aveva allegato "oggettivi malfunzionamenti del sistema informatico".

3.7. Né, infine, è ammissibile la richiesta che il ricorrente ha rivolto direttamente a questa Corte di essere rimesso in termini rispetto alla decadenza verificatasi nel giudizio d'opposizione: - intanto, perché la rimessione in termini può essere richiesta esclusivamente al giudice del processo nell'ambito del quale la decadenza si è verificata, spettando, per contro, al giudice dell'impugnazione solo la verifica circa la correttezza della statuizione assunta dal primo; - in secondo luogo, perché la rimessione in termini presuppone la sussistenza (che, nel caso in esame, dev'essere, come detto, esclusa), in concreto, di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà) e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione.

3.8. Con il secondo motivo, intitolato "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1749 terzo comma c.c., art. 61 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., art. 210 c.p.c. per omesso ordine di deposito di documentazione contabile e per omessa pronuncia sulle prove orali dedotte in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1748 IV comma c.c., art. 6, comma 8, A.E.C. 30/07/2014 e 20/03/2002 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, A.E.C. 30/07/2014 e 20/03/2002, art. 1749, I comma, c.c.", il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non avesse dimostrato gli elementi costitutivi del diritto alle provvigioni dallo stesso invocate, senza, tuttavia, considerare che: l'agente ha il diritto di accedere ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili o necessari per la liquidazione delle provvigioni; - il preponente, dal suo canto, ove richiesto, ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall'agente al fine di consentire l'esatta ricostruzione del rapporto d'agenzia; - la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può, dunque, essere considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria giacché, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del proponente ed indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751 c.c., il preponente ha comunque l'obbligo, in esecuzione dei doveri di lealtà e buona fede, di porli a disposizione dell'agente, in ragione del principio della vicinanza dei mezzi di prova, era nel contratto d'agenzia; - l'opponente, quindi, per dimostrare il proprio diritto, non aveva altro mezzo probatorio se non "l'esame della documentazione in possesso del Fallimento atta a comprovare, in una con la chiesta indagine tecnico contabile, la quantificazione del proprio avere", ed aveva, pertanto, chiesto al Tribunale di ordinare "alla controparte la consegna degli estratti conto, copia fatture e relative bolle per forniture effettuate nella zona di competenza al fine di accertare quanti e quali contratti fossero stati conclusi anche direttamente dalla mandante" e "di esibire i libri contabili" nonché, in subordine, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile "per determinare le spettanze di competenza" dell'opponente; - l'agente ha il diritto alle provvigioni per gli affari che lo stesso

ha promosso anche se non sono stati eseguiti dalla proponente, salva la prova, che spetta alla mandante, della mancata accettazione dell'ordine per fatto a sé non imputabile.

3.9. Il motivo è inammissibile. Non v'è dubbio che, in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, anche al contratto d'agenzia si applica, per la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente, il principio secondo cui la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della ripartizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio (riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio) della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. n. 6008 del 2012; Cass. n. 486 del 2016), con la conseguenza che, nel caso in cui i fatti costitutivi del diritto azionato possano essere noti solo al preponente e non anche all'agente, incombe sul primo l'onere di provarne l'inesistenza (cfr. Cass. n. 20484 del 2008).

3.10. L'art. 1749, comma 3, c.c., del resto, ha espressamente riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che il preponente gli fornisca tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili, essendo, al riguardo, evidente come la documentazione in possesso del preponente possa rivelarsi indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa al numero dei clienti ed al volume degli affari realizzato nel corso degli anni, per cui non può imputarsi all'agente la carenza di indicazione di tali dati quantitativi laddove derivi dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente (Cass. n. 18586 del 2007), nello stesso modo in cui, in tale ipotesi (quando, cioè, il preponente non abbia trasmesso all'agente i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito), deve ritenersi legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili che il giudice di merito impartisce al preponente (Cass. n. 17575 del 2022; Cass. n. 34690 del 2023).

3.11. Resta, nondimeno, il fatto che: - tale disciplina si applica ai rapporti tra l'agente ed il preponente in bonis: non anche al curatore del relativo Fallimento il quale, essendo terzo rispetto allo stesso, non solo non ha (né, almeno in via automatica, subentra ne) gli obblighi contrattuali che, come quelli previsti dall'art. 1749, comma 3, c.c., facevano capo al preponente poi fallito, ma neppure subisce gli effetti sostanziali che, sul piano della ripartizione dell'onere della prova, possono derivare dalla vicinanza o disponibilità di capo a quest'ultimo (ma solo a lui) dei relativi mezzi di prova, come la documentazione relativa ai beni o ai servizi trattati dall'agente e, più in generale, le informazioni relative all'accettazione, al rifiuto o alla mancata esecuzione dell'affare procuratogli dall'agente (art. 1749, comma 1, c.c.); - l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può, del resto, ritenersi soddisfatto per la sola circostanza (nel caso in esame neppure dedotta dall'opponente) che la società preponente (poi fallita) non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere poi in giudizio al suddetto onere (cfr. Cass. n. 9064 del 2023); - nel giudizio d'opposizione allo stato passivo, del resto, in tema di esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del Tribunale, la pronuncia dell'ordine di esibizione (come i documenti asseritamente nella disponibilità del Fallimento) è discrezionale ed è svincolato da ogni onere motivazionale, con la conseguenza che il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche

sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando (a differenza di quanto l'opponente risulta aver dimostrato) la prova dei fatti (costitutivi dei diritti azionati) non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass. n. 4504 del 2017; Cass. n. 9020 del 2019): tanto più in un caso, come quello in esame, nel quale lo stesso opponente ha chiesto di ordinare al Fallimento opposto "la consegna degli estratti conto, copia fatture e relative bolle per forniture effettuate nella zona di competenza al fine di accertare quanti e quali contratti fossero stati conclusi anche direttamente dalla mandante" e di ordinare "alla controparte di esibire i libri contabili", dei quali, pertanto, avendone ammesso l'esistenza, poteva chiedere, prima del giudizio, prendere visione e di estrarre copia ai sensi dell'art. 90, comma 3, L.Fall.; - nel contratto di agenzia, in effetti, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando, tuttavia, assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando (come nel caso in esame) tale azione sia già iniziata (Cass. n. 20707 del 2018).

3.12. Quanto al resto, non si può che ribadire che: - nel contratto d'agenzia, il diritto alla provvigione sorge, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, solo quando l'affare sia andato a buon fine o la mancata esecuzione del contratto sia imputabile al preponente (Cass. n. 25544 del 2018; Cass. n. 25023 del 2013; Cass. n. 14978 del 2011; Cass. n. 10821 del 2011; Cass. n. 12838 del 2003); - nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di tale diritto, quindi, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione (Cass. n. 25023 del 2013; Cass. n. 12838 del 2003; Cass. n. 17762 del 2003); - la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente (Cass. n. 23345 del 2024; Cass. n. 10821 del 2011).

3.13. Il Tribunale, lì dove ha rigettato la domanda con la quale l'opponente aveva chiesto l'ammissione al passivo del credito alle provvigioni sul rilievo che lo stesso non aveva prodotto in giudizio "gli ordini riferibili alle provvigioni richieste" e "la loro accettazione da parte del preponente", essendosi limitato a depositare "solo meri prospetti redatti dalla stessa parte", si è, in sostanza, attenuto ai principi esposti e, come tale, si sottrae alle censure svolte sul punto dal ricorrente.

3.14. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda d'ammissione al passivo del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità suppletiva di clientele e all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. nonché alla provvigione per gli affari promossi dall'agente e non eseguiti dalla preponente sul rilievo che il rapporto si è sciolto per il fallimento della preponente e, dunque, per una causa non imputabile alla stessa, omettendo, però, di considerare che: - l'istante aveva dedotto nell'atto d'opposizione che il rapporto si era risolto prima della dichiarazione di fallimento a causa dell'inadempimento della mandante a norma dell'art. 1455 c.c., - la preponente, infatti, non aveva inviato gli estratti conto previsti dalla legge, non aveva pagato le provvigioni maturate né aveva consegnato ai clienti la merce per la quale aveva raccolto gli ordini; - il Tribunale, però, non si è pronunciato su tali

aspetti ed è, quindi, incorso nel vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti.

3.15. Il motivo è inammissibile. La censura, in effetti, è priva della necessaria specificità se non altro perché il ricorrente, pur avendo dedotto che il rapporto d'agenzia si sarebbe risolto prima della dichiarazione di fallimento della società preponente in ragione dell'inadempimento di quest'ultima ai sensi dell'art. 1455 c.c., ha del tutto omesso di chiarire, a fronte di una statuizione in senso opposto del Tribunale, se tale risoluzione sarebbe conseguita ad una pronuncia giudiziale che l'abbia dichiarato prima della sentenza dichiarativa (artt. 1453 e 1455 c.c.) ovvero se la stessa sarebbe conseguita di diritto ad una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), alla sussistenza nel contratto di una clausola risolutiva espressa (art. 1455 c.c.) ovvero ancora alla scadenza di un termine essenziale per l'esecuzione delle prestazioni asseritamente ineseguite (art. 1457 c.c.).

3.16. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1751 c.c. nonché degli artt. 72 e 78 L.Fall. e degli artt. 9 e 10 del A.E.C. 30/7/2014 e 20/3/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità suppletiva di clientele e all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. nonché alla provvigione per gli affari promossi dall'agente e non eseguiti dalla preponente sul rilievo che il rapporto si è automaticamente sciolto per effetto del fallimento della preponente e, dunque, per una causa non imputabile alla stessa, senza, tuttavia, considerare che: - il contratto di agenzia pendente al momento del fallimento del preponente non si scioglie automaticamente per effetto della sentenza dichiarativa ma, in applicazione del principio generale previsto dall'art. 72 L.Fall., rimane sospeso fino al momento in cui il curatore dichiara di subentrarvi o di sciogliersi dal rapporto; - l'opponente, essendo il contratto ancora pendente, aveva, quindi, il diritto alle indennità e alle provvigioni anzidette.

3.17. Il motivo è fondato. Nel caso di fallimento del preponente, infatti, il contratto d'agenzia pendente è assoggettato, in assenza di una disciplina specifica, alla regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, L.Fall. e non alla disciplina di cui all'art. 78, vigente *ratione temporis*, L.Fall. (il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario: non anche del mandante), non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto d'agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente (Cass. n. 10046 del 2023; Cass. n. 27384 del 2023, la quale ha ritenuto che la messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli artt. 201 e 72 L.Fall., ed ha, quindi, cassato il decreto del Tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto d'agenzia).

3.18. Ne consegue che, in caso di fallimento del preponente, ove il rapporto di agenzia si sciogla, ai sensi dell'art. 72, comma 1, L.Fall., per fatto concludente (come il provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente), i crediti maturati a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di tali indennità (Cass. n. 10046 del 2023).

3.19. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che era stata correttamente dichiarata la compensazione tra i crediti dell'opponente "ammessi al passivo per provvigioni e FIRR" ed il credito vantato nei suoi confronti dal Fallimento al controvalore dei campionari, fornendo, al riguardo, una motivazione del tutto apparente poiché la stessa, pur se graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione presa, non avendo, in particolare, spiegato perché le circostanze eccepite dall'opponente in ordine ai campionari erano prive di significato.

3.20. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione di norme di legge processuale, ha finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il Fallimento aveva fornito in giudizio la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito verso l'opponente dedotto in compensazione.

3.21. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'aver quest'ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta: - a) omesso del tutto l'esame (e cioè la "percezione") di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell'eccezione dalla stessa proposta; - b) supposto l'esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell'eccezione dalla stessa proposta.

3.22. Resta, tuttavia, fermo che: - l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che (come nei casi nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile") si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza Cass. SU n. 8053 del 2014). del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.

3.23. Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà del controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del

processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).

3.24. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

3.25. Il decreto impugnato, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dall'opponente, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplessa o contraddittoria, che il Fallimento opposto aveva dimostrato in giudizio la sussistenza del credito eccepito in compensazione nei confronti dell'opponente, ritenendo, per contro, infondati i rilievi svolti da quest'ultimo in ordine all'insussistenza di tale diritto.

3.26. Ed una volta che il giudice di merito - con apprezzamento non utilmente censurato (nell'unico modo possibile), e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per aver supposto l'inesistenza (o, per converso, l'esistenza) di uno o più fatti storici, principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dal testo della sentenza stessa o (più probabilmente) dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia (nel senso che, ove percepiti o, rispettivamente, esclusi, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare il fondamento della domanda proposta o dell'eccezione invocata nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente) - abbia ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che fosse emersa in giudizio la prova, attraverso il contratto di agenzia intercorso con la preponente poi fallita, "ove risulta espressamente previsto... all'art. 18..." che "il campionario verrà fatturato all'agente ad un prezzo pari al 50% del prezzo di listino", e la documentazione prodotta dall'opposto, della sussistenza del controcredito dedotto in compensazione, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso Tribunale ha conseguentemente (e logicamente) assunto, e cioè l'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal Fallimento.

4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto, nei limiti in precedenza evidenziati: e il decreto impugnato, per l'effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Venezia che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Venezia che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso a Roma, il 16 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2025